**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 7 del 06/04/2024**

**OGGETTO: INDIRIZZO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, E RELATIVI ALLEGATI, TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, LA PROVINCIA, MANTOVA AMBIENTE SRL, TEA SPA E SIEM SPA.**

L'anno **duemilaventiquattro sei** del mese di **aprile** alle ore **12:30,** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

| | |
|---|---|
| BORTOLOTTI PIETRO | Presente |
| NICOLI ROSSANO | Presente |
| MADEO VINCENZO | Assente |
| POMA DIVO | Presente |
| GOZZI ANNA | Presente |
| MINARI MATTEO | Assente |
| CAVALMORETTI MONIA | Presente |
| POLI CHIARA | Presente |
| SANTACROCE LUCIANO | Assente |
| NOVELLINI GAETANO | Presente |
| DAOLIO PAOLO | Presente |
| ASINARI DENNIS | Assente |
| GATTO MICHELE | Presente |

**PRESENTI N. 9** **ASSENTI N. 4**

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la

copia informatica per consultazione

trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 7 del 06/04/2024

**OGGETTO: INDIRIZZO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, E RELATIVI ALLEGATI, TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, LA PROVINCIA, MANTOVA AMBIENTE SRL, TEA SPA E SIEM SPA.**

Il SINDACO introduce il punto in approvazione e chiede al segretario comunale di illustrare in dettaglio ai consiglieri il percorso fatto dal gruppo di lavoro,costituito dai rappresentanti di Siem ,da due esperti in materia e da diversi segretari comunali e funzionari dei comuni soci di Siem, che ha portato alla proposta in oggetto

Dopo l'intervento del segretario e i chiarimenti richiesti dai consiglieri Novellini e Gatto ,il sindaco pone in approvazione il punto .
Pertanto

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Dosolo ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dall'01.02.2024 e fino al 31.01.2027, ad Aprica S.p.A., previo espletamento di procedura di gara, gestita in forma associata unitamente ai Comuni di Borgo Virgilio (Ente capofila), Commessaggio, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente e Villimpenta;

Premesso, altresì, che:
- il Comune di Dosolo è titolare delle seguenti partecipazioni: in Territorio Energia Ambiente S.p.A. – TEA S.p.A., società benefit, (anche solo TEA) per n. 6 azioni, pari al 0,0021% del capitale sociale; in Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A. – SIEM S.p.A. (anche solo SIEM) per n. 8495 azioni, pari al 0,8495% del capitale sociale; e non detiene alcuna partecipazione in Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano S.p.A. – SISAM S.p.A. (anche solo SISAM);
- TEA e SIEM hanno per oggetto sociale la produzione di servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti e l'igiene urbana, ivi comprese la realizzazione e gestione di impianti;
- SIEM, in particolare, rivolge la propria attività attuale soprattutto alla gestione del residuo patrimonio costituito dagli impianti di trattamento di Pieve di Coriano e Castel Goffredo, concessi in uso a Mantova Ambiente S.r.l., ed alla gestione post-operativa delle discariche esaurite di Magnacavallo, Pieve di Coriano e Monzambano;
- SISAM è una società a capitale interamente pubblico, che detiene una quota del capitale di Mantova Ambiente S.r.l. pari al 3,5%:
- il capitale di Mantova Ambiente S.r.l. è detenuto, oltre che da SISAM, da Progetto Mantova s.c.a.r.l. (*partner* privato) per il 20%; mentre la quota residua da TEA, per il 40,5%; da SIEM, per il rimanente 36%;

Considerato che:
- è interesse di tutti gli enti soci delle suindicate società e/o titolari delle funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di parti di esso, garantire:
(i) la definizione della migliore soluzione per una gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella provincia di Mantova alla scadenza degli attuali affidamenti, tenuto conto,

copia informatica per consultazione

altresì, degli obiettivi sfidanti posti dall'Aggiornamento del PRGR;
(ii) un conseguente riassetto razionale ed efficiente delle partecipazioni detenute dagli enti locali interessati e coinvolti;
- TEA, nell'ambito delle attività previste dal proprio oggetto sociale, ha manifestato la disponibilità a predisporre, d'intesa ed in contraddittorio con gli enti locali interessati, una bozza di Piano di Gestione dei Rifiuti per tutti gli enti locali della provincia mantovana), anche di tipo modulare (a seguire, anche solo il "Piano"), entro il 31.10.2024;
- il Piano, nel rigoroso rispetto degli obblighi di legge in materia di scelta delle modalità di gestione del servizio (artt. 14 e ss., d.lgs. 201/22), dovrà garantire il più elevato livello di soddisfazione degli obiettivi del Programma regionale di gestione dei rifiuti-PRGR, anche attraverso la ottimale definizione della dimensione di aggregazione territoriale funzionale all'equilibrio economico-finanziario e la conseguente razionalizzazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti;
- in tale contesto, e in stretta funzione della migliore realizzazione del Piano, appare prioritario elaborare un progetto di fusione per incorporazione di SIEM in TEA, ai sensi degli articoli 2501 e ss., cod. civ. (a seguire, anche solo il "Progetto");
- è necessario, pertanto, formulare, per lo scopo, apposito indirizzo programmatico per realizzare tale primario obiettivo, nella cura dell'interesse pubblico generale perseguito da tutti gli enti coinvolti;

Considerato, altresì, che
- SIEM è stata destinataria di un provvedimento giudiziale di confisca, ai sensi del comma 5 dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. (già comma 4-*bis*, dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia di ambiente", a seguire, anche solo "Codice Ambiente"), di una somma pari € 2.966.668,00;
- tale misura è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 45315/2023;
- come certificato dal Collegio sindacale di SIEM (v., da ultimo, parere del 29.09.2023), tale circostanza compromette le prospettive di continuità aziendale della società;
- da tale circostanza, imprevedibile ed estranea alla gestione delle attività societarie, possono derivare significative e negative conseguenze tanto in materia ambientale (in particolare, sulla gestione post-operativa degli impianti, nonché sulla ordinata organizzazione del servizio), quanto sul piano del valore delle partecipazioni detenute dagli enti;
- al fine di non compromettere le possibilità di realizzazione del Piano e del Progetto e, quindi, nell'interesse generale alla ricerca di una soluzione che consenta, da un lato la tutela delle incomprimibili esigenze ambientali (tra cui, la gestione post-operativa delle discariche attualmente in carico a SIEM) e, dall'altro, il più razionale riassetto delle partecipazioni pubbliche e la conservazione, nelle more, del relativo valore, è stato insediato un gruppo tecnico di lavoro per l'elaborazione di una proposta (a seguire, anche solo il "Gruppo Tecnico");
- il Gruppo Tecnico, inizialmente composto dai rappresentanti dei singoli enti e successivamente integrato da esperti, ha elaborato una proposta di accordo tra i comuni della provincia di Mantova, la Provincia, Mantova Ambiente S.r.l., TEA S.p.A. e SIEM S.p.A. (a seguire, per comodità, "l'Accordo");
- l'Accordo è stato elaborato tenendo conto dell'intero spettro di possibili alternative per fronteggiare la situazione in cui versa SIEM, in applicazione del c.d. "*principio dell'operatore in un'economia di mercato-MEOP (Market Economy Operator Principle)*", al fine di evitare interventi che possano risolversi in attività di mero "soccorso finanziario", anche in eventuale violazione del divieto di aiuti di Stato, oltre dei criteri di prudente impiego del denaro pubblico;
- tale Accordo, di cui ha preso atto l'Assemblea dei soci di SIEM in data 22 febbraio

copia informatica per consultazione

2024, prevede, in estrema sintesi:

1. l'impegno di TEA:

-a presentare, entro e non oltre il 31.10.2024, il Piano di cui alle Premesse dell'Accordo, fermi gli obblighi di legge e le prerogative e l'autonomia degli enti locali interessati in materia di organizzazione e affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti;
-a redigere, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, cod. civ., entro e non oltre il 30.06.2025, il Progetto;
-per le ragioni espressamente indicate nelle Premesse dell'Accordo, a erogare, altresì, in favore di SIEM, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, un finanziamento - a titolo di "anticipazione di liquidità", nei sensi indicati nelle Premesse dell'Accordo - di € 2.866.668,00, al tasso pari all'Euribor 6 mesi 360 gg, incrementato di 200 bps, da aggiornarsi di sei mesi in sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'anticipazione;

2. l'impegno di SIEM:

-a redigere, d'intesa con TEA, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, cod. civ., entro e non oltre il 30.06.2025, il Progetto;
-a restituire, entro e non oltre il 31.12.2025 (o nel diverso termine stabilito in applicazione dell'Accordo), il finanziamento di cui sopra;
-a rilasciare, a garanzia dell'obbligo di integrale restituzione dell'anticipazione, contestualmente all'erogazione del finanziamento, un pegno mobiliare non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e dell'art. 2471-*bis*, cod. civ., sulle quote di partecipazione dalla stessa detenute nel capitale di Mantova Ambiente, da iscriversi al registro delle imprese e al registro di cui al d.l. n. 59 del 2016;

3. l'impegno degli enti locali:

- a esprimersi formalmente, entro e non oltre il 31.12.2024, sul Piano, adottando l'atto consiliare di indirizzo e avvio della procedura, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di scelta del modello di gestione (art. 14, d.lgs. 201/2022);

4. nel caso in cui, su richiesta o per responsabilità di TEA, i termini per la presentazione del Piano e/o del Progetto dovessero essere prorogati, la proroga automatica, per un eguale periodo, anche del termine di restituzione del finanziamento;

5. nel caso di mancata restituzione del finanziamento, l'esclusione espressa di qualunque forma di appropriazione o assegnazione diretta delle quote pignorate in favore di TEA, ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ.;

- all'Accordo sono, altresì, allegati uno schema di contratto di pegno, redatto da notaio, e uno schema contenente gli elementi essenziali del contratto di finanziamento;

Considerato, quindi, che:
- è interesse del Comune di Dosolo aderire all'Accordo, per le motivazioni ivi ampiamente esposte, e cui si rimanda, *per relationem*, in questa sede;
- in particolare, l'Accordo consente di organizzare, in modo coordinato e secondo le indicazioni dell'Aggiornamento del PRGR, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani in coerenza con l'indirizzo programmatico espresso con il presente provvedimento;
- l'Accordo, altresì, prevede il rispetto di tutti gli oneri (previsti dalla disciplina europea, statale e regionale) di organizzazione efficiente e di evidenza pubblica in materia di affidamento della gestione di interesse economico generale di livello locale, di tutela del valore delle partecipazioni societarie, nonché di efficiente gestione delle stesse, nonché di razionalizzare le partecipazioni, anche in ossequio ai criteri dettati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

copia informatica per consultazione

Visti:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 17 agosto 2016, n. 175, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- gli articoli 2471-*bis*; 2501 e ss.; 2798 del codice civile;
- gli statuti vigenti di SIEM, TEA e Mantova Ambiente S.r.l.;

Visti gli allegati pareri previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, con voti favorevoli ed unanimi

**DELIBERA**

1) Di esprimere indirizzo programmatico finalizzato alla migliore definizione di una gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella provincia di Mantova alla scadenza degli attuali affidamenti, tenuto conto, altresì, degli obiettivi posti dall'Aggiornamento del PRGR, e al conseguente riassetto razionale ed efficiente delle partecipazioni detenute dagli enti locali interessati e coinvolti, in coerenza con l'Accordo che si approva con la presente;

2) Di approvare il testo dello schema di Accordo – con i relativi allegati (contratto di pegno e elementi essenziali del contratto di finanziamento) – allegato alla presente deliberazione, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione, anche recependo le modifiche formali (purché non incidenti sugli elementi essenziali dello stesso) che fossero rese necessarie in sede di raccordo con le altre parti interessate;

3) Di esprimere indirizzo al Sindaco, alla Giunta e agli uffici, ove necessario, ciascuno per la propria competenza, nel rispetto dei termini previsti dall'Accordo, a collaborare lealmente con le altre Parti per la migliore realizzazione degli scopi dell'Accordo; a cooperare con TEA nella redazione del Piano, nella ricerca delle soluzioni ottimali per il Comune, e, ove occorra, con TEA e SIEM per la redazione del Progetto; ad autorizzare la costituzione del pegno mobiliare non possessorio sulle quote di partecipazione in Mantova Ambiente S.r.l. detenute da SIEM; ad autorizzare il rilascio del finanziamento da parte di TEA in favore di SIEM;

4) Di richiedere al Sindaco di riferire periodicamente in ordine allo stato di attuazione dell'Accordo;

5) Di apportare al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 gli opportuni aggiornamenti per recepire l'indirizzo programmatico formulato con la presente;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione, con voti favorevoli ed unanimi

copia informatica per consultazione

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

copia informatica per consultazione

**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

| IL SINDACO | IL SEGRETARIO COMUNALE |
| --- | --- |
| BORTOLOTTI PIETRO | BORGHI ROBERTA |

copia informatica per consultazione

**Accordo**
**tra**

**- i comuni di:**

- Acquanegra sul Chiese, in persona di _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce giusta delibera di C.C. n. ___ del _____;
- Asola
- Bagnolo San Vito
- Borgo Mantovano
- Borgo Virgilio
- Borgocarbonara
- Bozzolo
- Canneto sull'Oglio
- Casalmoro
- Casaloldo
- Casalromano
- Castel d'Ario
- Castel Goffredo
- Castelbelforte
- Castellucchio
- Castiglione delle Stiviere
- Cavriana
- Ceresara
- Commessaggio
- Curtatone
- Dosolo
- Gazoldo degli Ippoliti
- Goito
- Gonzaga
- Guidizzolo
- Magnocavallo
- Mantova
- Marcaria
- Mariana Mantovana
- Marmirolo
- Medole
- Moglia
- Monzambano
- Motteggiana
- Ostiglia



copia informatica per consultazione

- Pegognaga
- Piubega
- Poggio Rusco
- Pomponesco
- Ponti sul Mincio
- Porto Mantovano
- Quingentole
- Quistello
- Redondesco
- Rivarolo Mantovano
- Rodigo
- Roncoferraro
- Roverbella
- Sabbioneta
- San Benedetto Po
- San Giacomo delle Segnate
- San Giorgio Bigarello
- San Giovanni del Dosso
- San Martino dall'Argine
- Schivenoglia
- Sermide e Felonica
- Serravalle a Po
- Solferino
- Sustinente
- Suzzara
- Viadana
- Villimpenta
- Volta Mantovana

(collettivamente, anche solo i "Comuni")

- **la Provincia di Mantova**, in persona _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce giusta delibera di _____, n. _____ del _____;

(anche solo la "Provincia")

- **la Mantova Ambiente srl**, in persona del _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. ___ del _____;

(anche solo "MA")

- **la Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa**, in persona del _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. ___ del _____;



copia informatica per consultazione

(anche solo "SIEM")

e

- **la Territorio Energia Ambiente Mantova spa società benefit,** in persona del _____, rappresentante legale *pro-tempore*, che agisce in forza dei poteri di legge e di statuto, nonché giusta delibera dell'Assemblea dei soci n. ___ del _____;

(anche solo "TEA")

(collettivamente, anche solo le "Parti")

**premesso che**

- in «*Regione Lombardia il modello di gestione* **[del sistema integrato di gestione dei rifiuti]** *adottato è quello delineato nell'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che consente alle Regioni di adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali" rispetto al modello proposto dall'art. 200 comma 1, subordinando tale facoltà alla predisposizione da parte delle medesime regioni di "un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195" del medesimo codice ambiente. Regione Lombardia fin dal 2003 ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all'organizzazione per ATO, approvando la Legge Regionale n. 26 del 2003 che attribuisce ai Comuni la funzione dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale. Non è più richiesta, dal 2015 a seguito delle modifiche normative regionali, la pianificazione a livello provinciale che è stata sostituita unicamente da una relazione di dettaglio sui criteri localizzativi che rimane in capo alle Province ed è approvata con delibera di giunta Regionale. L'impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l'art. 200 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e viene confermata nel presente Programma*» **(Regione Lombardia, Aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti-PRGR, Relazione di Piano, § 4.5, DGR n. 6408 del 23.05.2022)**;
- allo stato, 46 Comuni della provincia di Mantova hanno affidato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dall'1.01.2017 e fino al 1.01.2027, a MA, previo espletamento di procedura di gara, c.d. "a doppio oggetto", per la scelta del socio privato;
- all'esito della procedura di gara (aggiudicata in via definitiva il 25.11.2016), al socio privato – Progetto Mantova scarl – è stato assegnato il 20% del capitale sociale di MA; mentre la quota residua dello stesso è detenuta da TEA, per il 40,5%; dalla Società Intercomunale Servizi Alto Mantovano-SISAM spa (a seguire, anche solo "SISAM"), per il 3,5%; da SIEM, per il rimanente 36%;



copia informatica per consultazione

- SISAM è una società a capitale interamente pubblico, di cui fanno parte i comuni di Asola, Canneto sull'Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Piubega, Redondesco, Rodigo e Solferino;
- i comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Bozzolo, Casalmoro, Casaloldo, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere (direttamente e per il tramite di una propria Istituzione), Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo (per il tramite della propria Istituzione), Moglia, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Redondesco, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, San Martino dall'Argine, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara (per il tramite della propria Istituzione), Viadana, Villimpenta, Volta Mantovana sono soci sia di SIEM che di TEA;
- TEA e SIEM hanno per oggetto sociale la produzione di servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti e l'igiene urbana, ivi comprese la realizzazione e gestione di impianti;
- SIEM, in particolare, rivolge la propria attività attuale soprattutto alla gestione del residuo patrimonio costituito dagli impianti di trattamento di Pieve di Coriano e Castel Goffredo, concessi in uso a MA, e alla gestione post-operativa delle discariche esaurite di Magnacavallo, Pieve di Coriano e Monzambano;
- ai sensi dell'art. 4.4 dei contratti di servizio stipulati dai Comuni con MA, ciascun ente è obbligato ad avviare la procedura per il nuovo affidamento del servizio almeno 24 (ventiquattro) mesi prima della data di scadenza naturale del rapporto e, cioè, almeno entro il 31.12.2024;
- successivamente all'aggiornamento del Programma regionale di gestione dei rifiuti, è stato adottato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*"), per il quale «*l'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni*» (art. 3, c. 2);
- in esecuzione di quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 201 del 2022, è stato adottato il Decreto 28 aprile 2023, contenente "*Misure incentivanti in favore degli enti locali che aderiscono alle riorganizzazioni e alle aggregazioni dei*



copia informatica per consultazione

*servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201*";

- ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*"; a seguire, anche solo "TUSPP") tra le circostanze idonee a imporre misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni vi è anche quella della detenzione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- l'art. 16, c. 1, lett. b) e b-*bis*), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (recante "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*") attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative

**considerato che**

- alla luce di quanto esposto, è interesse comune alle Parti quello di avviare un processo che, nel rispetto degli obblighi di legge e negoziali, consenta: i) la definizione della migliore soluzione per una gestione integrata ed efficiente dei rifiuti nella provincia di Mantova alla scadenza degli attuali affidamenti, tenuto conto, altresì, degli obiettivi sfidanti posti dall'Aggiornamento del PRGR; ii) un conseguente riassetto razionale ed efficiente delle partecipazioni detenute dagli enti locali interessati e coinvolti;
- a tal fine, le Parti danno atto che:
    - TEA ha manifestato la propria disponibilità a predisporre, d'intesa e in contraddittorio con gli enti locali interessati (anche, ove compatibili, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 40-*bis* dello Statuto di MA), e a sottoporre alle Parti una bozza di Piano di Gestione dei Rifiuti per tutti gli enti locali della provincia mantovana), anche di tipo modulare (a seguire, anche solo il "Piano"), entro il 31.10.2024;
    - il Piano, nel rigoroso rispetto degli obblighi di legge in materia di scelta delle modalità di gestione del servizio (artt. 14 e ss., d.lgs. 201/22), dovrà garantire il più elevato livello di soddisfazione degli obiettivi del PRGR, anche attraverso la ottimale definizione della dimensione di aggregazione territoriale funzionale all'equilibrio economico-finanziario e la conseguente razionalizzazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti;
    - in tale contesto, e in stretta funzione della migliore realizzazione del Piano, appare prioritario elaborare un progetto di fusione per incorporazione di SIEM in TEA, ai sensi degli articoli 2501 e ss., cod. civ. (a seguire, anche solo il "Progetto");
    - tale Progetto dovrà essere redatto, ai sensi dell'art. 2501-*ter*, entro il 30.06.2025;



copia informatica per consultazione

- in ogni caso, le Parti convengono che l'esperto o gli esperti incaricati, ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, cod. civ., per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, dovranno essere indicati e/o richiesti congiuntamente;

**premesso, altresì, che**

- SIEM è stata destinataria di un provvedimento giudiziale di confisca, ai sensi del comma 5 dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., (già comma 4-*bis*, dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambiente*"; a seguire, anche solo "Codice Ambiente"), di una somma pari € 2.966.668,00;
- tale misura è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, sezione III penale, n. 45315/2023;
- come certificato dal Collegio sindacale di SIEM (v., da ultimo, parere del 29.09.2023), tale circostanza compromette le prospettive di continuità aziendale della società;

**considerato che**

- a fronte di ciò, e, nello specifico, all'assenza di mezzi propri per fare fronte al pagamento della misura ablatoria, le soluzioni astrattamente possibili sarebbero tre: a) la vendita di propri cespiti; b) il ricorso a finanziamento di terzi; c) da ultimo, considerato che è da intendersi ormai pacifica l'applicazione – fatte salve le disposizioni speciali di cui al TUSPP – del Codice della crisi (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) anche alle società a partecipazione pubblica (v., art. 1, c. 1, del Codice e art. 14, c. 1, TUSPP), l'accesso, su decisione esclusiva degli amministratori, ai sensi dell'art. 120-*bis*, a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ivi previsti;
- in caso di partecipazioni detenute in società di capitali, le decisioni e i comportamenti delle parti pubbliche devono essere improntati al c.d. "*principio dell'operatore in un'economia di mercato-MEOP (Market Economy Operator Principle)*", al fine di evitare interventi che possano risolversi in mere attività di "soccorso finanziario", anche in eventuale violazione del divieto di aiuti di Stato, oltre dei criteri di prudente impiego del denaro pubblico;

**dato atto che**

- la vendita, anche parziale, di propri cespiti appare un'opzione non praticabile, e comunque non preferibile, in ragione della loro particolare natura (in parte, impianti "esauriti") e del vincolo di destinazione incombente sugli stessi, anche ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 201 del 2022, a mente del quale, fermi i vigenti regimi di proprietà dei beni, gli stessi sono obbligatoriamente destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di loro utilizzabilità fisica e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà; nonché dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio e il valore delle partecipazioni in vista dei delineati processi di riassetto societario;



copia informatica per consultazione

- il ricorso a finanziamento di terzi, in applicazione dei generali principi di contabilità pubblica, appare interdetto agli enti locali e, per estensione, alle loro articolazioni organizzative, quali le società *in house*, laddove la destinazione dell'indebitamento eventualmente attivato non riguardi spese di investimento, né produrrebbe effetti di patrimonializzazione attiva del soggetto pubblico contraente;
- identica considerazione, peraltro, andrebbe fatta per l'ipotesi in cui fossero gli enti locali soci a volere contrarre debito per sostenere finanziariamente la Società;

**considerato, tuttavia, che**

- al fine di non compromettere le possibilità di realizzazione del Piano e del Progetto e, quindi, nell'interesse generale alla ricerca di una soluzione che consenta, da un lato la tutela delle incomprimibili esigenze ambientali (tra cui, la gestione post-operativa delle discariche) e, dall'altro, il più razionale riassetto delle partecipazioni pubbliche e la conservazione, nelle more, del relativo valore, è stato insediato un gruppo tecnico di lavoro per l'elaborazione di una proposta;
- in accoglimento della proposta formulata dal gruppo di lavoro, TEA ha manifestato la propria disponibilità a fornire a SIEM un'anticipazione di importo pari a quanto necessario a far fronte alla richiesta di adempimento della misura ablatoria (a seguire, convenzionalmente anche "*anticipazione di liquidità*");
- l'anticipazione sarebbe rilasciata al tasso marginale di approvvigionamento finanziario di cui gode TEA e, cioè, attualmente, al tasso pari all'Euribor 6 mesi 360 gg, incrementato di 200 bps, aggiornato semestralmente;
- a garanzia dell'obbligo di integrale restituzione del finanziamento entro il termine concordato, SIEM ha manifestato la propria disponibilità a rilasciare un pegno mobiliare non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e dell'art. 2471-*bis*, cod. civ., sulle quote di partecipazione dalla stessa detenute nel capitale di MA;
- ai sensi dell'art. 2791 cod. civ., TEA ha diritto a percepire i dividendi distribuiti da MA in favore di SIEM in relazione agli esercizi 2024 e 2025, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale;
- allo stesso modo, ai sensi dell'art. 2352, cod. civ., SIEM e TEA convengono che a quest'ultima spetterà l'esercizio dei diritti di voto connessi alle quote pignorate per le sole delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e, comunque, con esclusione delle materie che possano riguardare i rapporti negoziali – diversi da quelli sociali – intrattenuti da SIEM con MA e i relativi accordi finanziari;
- sulla base di tali presupposti, anche temporali, e nel contesto delineato, SIEM può valutare la propria capacità di restituzione dell'anticipazione, nella salvaguardia dei propri equilibri economico-finanziari, entro il 31.12.2025, anche attraverso versamenti anticipati parziali, che saranno altresì scomputati dal debito residuo ai fini del calcolo degli interessi dovuti;



copia informatica per consultazione

- in ogni caso, gli interessi dovuti saranno calcolati e corrisposti in unica soluzione, all'atto del rimborso finale e totale dell'anticipazione;
- le Parti si danno, altresì, espressamente atto che. anche ai sensi di quanto previsto dal comma 2.dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, SIEM potrà, in qualunque momento, procedere all'alienazione delle quote detenute in MA, in applicazione dell'articolo 10 del TUSPP e nel rispetto delle prelazioni statutariamente previste, salvi gli effetti di trasferimento del pegno sul corrispettivo della vendita;
- in caso di mancata restituzione del finanziamento entro il termine di cui sopra ovvero nel diverso termine concordato, ovvero, comunque, al verificarsi di qualunque evento che possa determinare l'escussione del pegno TEA ha facoltà di procedere alla vendita delle quote, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, direttamente ovvero delegando l'espletamento della relativa procedura a SIEM;
- le procedure di vendita dovranno comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del TUSSP e dell'articolo 12 dello statuto di MA, e, ove proceda direttamente, TEA si impegna a non avviare la procedura di allenazione se non previa intimazione da notificare, almeno 60 (sessanta) giorni prima, a SIEM e, a titolo informativo, a tutti gli enti pubblici soci di quest'ultima;
- fermi, in ogni caso, la facoltà di TEA di partecipare alla procedura di vendita (ove delegata a SIEM), nonché, anche in caso di mancata partecipazione ovvero di procedura direttamente gestita, l'esercizio del diritto di prelazione da questa goduto; è, invece, espressamente esclusa qualunque forma di appropriazione o assegnazione delle quote pignorate, ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ.;
- l'appropriazione, ai sensi della citata lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, potrà avvenire – anche in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUSPP – soltanto in caso di infruttuoso espletamento della procedura di vendita a evidenza pubblica di cui ai punti precedenti, al valore posto a base della stessa;
- resta inteso che, come espressamente previsto dalla legge, l'eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita potrà essere trattenuto da TEA esclusivamente a soddisfacimento del credito residuo, fino a concorrenza della somma garantita e non ancora rimborsata, e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza;

**ritenuto, quindi, che**

- la soluzione individuata dal gruppo di lavoro consente di evitare che una circostanza di natura straordinaria pregiudichi il processo di ordinata organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché di riassetto delle partecipazioni, salvaguardandone il relativo valore, nel rispetto dei criteri del MEOP, nonché dei principi e delle norme in



copia informatica per consultazione

materia di corretto uso delle risorse pubbliche e di gestione delle partecipazioni societarie detenute da pubbliche amministrazioni;

**visti**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 17 agosto 2016, n. 175, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
- gli articoli 2471-*bis*; 2501 e ss.; 2798 del codice civile;
- gli statuti di SIEM, TEA e Mantova Ambiente;

**si conviene e si stipula quanto appresso**

**Art. 1** – Le premesse, i considerando, i ritenuto e i dato atto che precedono (a seguire, complessivamente, le "Premesse") fanno parte integrante e inscindibile del presente Accordo, che, ove occorra, vale anche quale accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), nonché come misura di attuazione degli obblighi di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSPP. In particolare, gli impegni, le relative modalità attuative, le facoltà, le esclusioni indicati nelle Premesse sono da intendersi assunti e vincolanti anche ove non espressamente riportati nel presente articolato.

**Art. 2** – In virtù del presente Accordo:

1. TEA si impegna:
   a. a presentare, entro e non oltre il 31.10.2024 il Piano di cui alle Premesse, fermi gli obblighi di legge e le prerogative e l'autonomia degli enti locali interessati in materia di organizzazione e affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti;
   b. a redigere, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, cod. civ., entro e non oltre il 30.06.2025, il Progetto di cui alle Premesse;
   c. per le ragioni espressamente indicate nelle Premesse, a erogare, altresì, in favore di SIEM, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un finanziamento – a titolo di "anticipazione di liquidità", nei sensi indicati nelle Premesse – di € 2.866.668,00, al tasso pari all'Euribor 6 mesi 360 gg, incrementato di 200 bps, da aggiornarsi di sei mesi in sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'anticipazione;



copia informatica per consultazione

2. SIEM si ~~obbliga~~impegna:
   a. a redigere, d'intesa con TEA, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, cod. civ., entro e non oltre il 30.06.2025, il Progetto di cui alle premesse;
   b. a restituire, entro e non oltre il 31.12.2025, il finanziamento di cui al superiore punto 1.c.;
   c. a rilasciare, a garanzia dell'obbligo di integrale restituzione dell'anticipazione, contestualmente all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2.1 lettera c), un pegno mobiliare non possessorio, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e dell'art. 2471-*bis*, cod. civ., sulle quote di partecipazione dalla stessa detenute nel capitale di MA, pari al 36% del capitale sociale, secondo la bozza di atto in forma notarile che si allega alla presente sub A), e che verrà iscritto al registro delle imprese e al registro di cui al d.l. n. 59 del 2016.

**Art. 3** – In relazione a quanto all'articolo 2, le Parti, fermo quanto altro alle Premesse, si danno atto che:

1. è impegno comune quello di collaborare fattivamente, e secondo principi di lealtà e buona fede, alla migliore realizzazione degli obiettivi condivisi, come individuati nelle Premesse, anche attraverso la più corretta esecuzione del presente Accordo;
2. in particolare, per quanto riguarda il Piano:
   a. TEA e gli enti locali interessati si impegnano a cooperare sul piano delle attività istruttorie e delle esigenze programmatorie;
   b. gli enti locali interessati, entro e non oltre il 31.12.2024, si impegnano ad esprimersi formalmente sul Piano, adottando l'atto consiliare di indirizzo e avvio della procedura, nel rispetto dell'art. 4.4 dei contratti di servizio, e degli obblighi di legge in materia di scelta del modello di gestione (art. 14, d.lgs. 201/2022);
3. per quanto riguarda il Progetto, che l'esperto o gli esperti incaricati, ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, cod. civ., per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, saranno richiesti congiuntamente al Tribunale competente;
4. SIEM potrà procedere al rimborso dell'anticipazione anche attraverso versamenti anticipati parziali, che saranno altresì immediatamente scomputati dal debito residuo ai fini del calcolo degli interessi dovuti;
5. gli interessi dovuti da SIEM saranno corrisposti in unica soluzione, all'atto del rimborso finale e totale dell'anticipazione;
6. anche ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, SIEM potrà, in qualunque momento, procedere all'alienazione delle quote



copia informatica per consultazione

detenute in MA, in applicazione dell'articolo 10 del TUSPP e nel rispetto delle prelazioni statutariamente previste, salvi gli effetti di trasferimento del pegno sul corrispettivo della vendita;

7. allo stesso modo, i soci di SIEM potranno, in qualunque momento, con interventi propri deliberati nella misura, nelle forme e nei limiti di legge, liberare quest'ultima dai propri impegni finanziari generati dalla misura ablatoria per affrontare la quale è stata rilasciata l'anticipazione di liquidità;
8. nel caso in cui, su richiesta o per responsabilità di TEA, i termini per la presentazione del Piano e/o del Progetto dovessero essere prorogati, anche il termine di restituzione del finanziamento, di cui al punto 2.2.a), sarà automaticamente prorogato per un eguale periodo;
9. in caso di mancata restituzione del finanziamento entro il termine di cui sopra, al punto 2.2.a), ovvero nel diverso termine concordato, ovvero, comunque, al verificarsi di qualunque evento che possa determinare l'escussione del pegno TEA ha facoltà di procedere alla vendita delle quote, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, direttamente ovvero delegando l'espletamento della relativa procedura a SIEM;
10. fermi, in ogni caso, la facoltà di TEA di partecipare alla procedura di vendita (ove delegata a SIEM), nonché, anche in caso di mancata partecipazione ovvero di procedura direttamente gestita, l'esercizio del diritto di prelazione da questa goduto, è, invece, espressamente esclusa qualunque forma di appropriazione o assegnazione delle quote pignorate, ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ.;
11. l'appropriazione, ai sensi della citata lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, potrà avvenire – anche in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUSPP – soltanto in caso di infruttuoso espletamento della procedura di vendita a evidenza pubblica di cui ai punti precedenti, al valore posto a base della stessa;
12. resta inteso che, come espressamente previsto dalla legge, l'eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita potrà essere trattenuto da TEA esclusivamente a soddisfacimento del credito residuo, fino a concorrenza della somma garantita e non ancora rimborsata, e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza.

**Art. ~~3~~4** – Le spese e le imposte dovute per l'atto notarile di cui sopra, al punto 2.2.b), sono a carico di SIEM.

Formattato: Non Evidenziato

**Art. ~~4~~5** – Con la stipula del presente Accordo:



copia informatica per consultazione

- TEA, SIEM e SISAM, quali soci di MA, autorizzano la costituzione del pegno di cui sopra al punto 2.2.b), ai sensi dell'art. 13 dello statuto di MA, impegnandosi ove occorra a partecipare e a votare in modo conforme in caso di convocazione dell'assemblea di MA;
- i Comuni soci e la Provincia di Mantova, ove occorra, si impegnano ad approvare la concessione del finanziamento da parte di TEA e la costituzione del pegno nell'assemblea di SIEM.

BOZZA



copia informatica per consultazione

Bollo corrisposto in maniera virtuale secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 1 Bis Tariffa allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 642.
N. di Repertorio
N. di Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI PEGNO NON POSSESSORIO**

articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59
convertito dall'articolo 1 comma 1 Legge 30 giugno 2016 n. 119

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro in questo giorno di ======== del mese di ===.
(==.==.2024)

In Mantova nel mio studio di Viale Fiume al n. 57.
Davanti a me Dottor Massimo Bertolucci, Notaio residente in Mantova, iscritto nel ruolo di questo Collegio Notarile, sono comparsi i signori:
**GHIZZI MASSIMILIANO**, nato a Mantova il 15 luglio 1966 domiciliato per la carica in Mantova via Taliercio n. 3, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società

**"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**

o, in forma abbreviata

**TEA S.P.A. SB"**

con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 73.402.672,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 21.253, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01838280202, costituita in Italia, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato da delibera del consiglio medesimo del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, di seguito anche **TEA spa**
**BORTOLINI MAURIZIO**, nato a Suzzara (MN) il 25 ottobre 1960 domiciliato per la carica in Mantova via Taliercio n. 3, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società

**"S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A."**

con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 500.000,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 179.248, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 80018460206, costituita in Italia, nella sua veste di Amministratore Unico a quanto infra autorizzato da delibera della Assemblea dei Soci del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale - di seguito anche **Siem spa**
**OGLIOSI GIAMPAOLO**, nato a Volta Mantovana (MN) il 15 marzo 1965 domiciliato per la carica in Castel Goffredo (MN) Largo Anselmo Tommasi n. 18, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società

**"SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.**
**in breve**
**S.I.S.A.M. - S.P.A."**

con sede in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n. 18, capitale sociale Euro 2.038.620,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 202219,

BOZZA

copia informatica per consultazione

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01843250208, costituita in Italia, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato da delibera del consiglio medesimo del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale - di seguito anche **Sisam spa**

**COSTA GIULIANO,** nato a Moglia (MN) il 25 luglio 1968 domiciliato per la carica in Ravenna via Luciano Romagnoli n. 13 il quale interviene al presente atto esclusivamente nella legale rappresentanza della società:

**"PROGETTO MANTOVA S.C.A R.L."**

con sede in Ravenna (RA), via Luciano Romagnoli n. 13, iscritta nel R.E.A di Ravenna al n. RA - 213499, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02568450395 costituita in Italia, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a quanto infra autorizzato da delibera del consiglio medesimo del ==== come da verbale in pari data che in copia dichiarata conforme si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale - di seguito anche **Progresso Sc**

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali

**premesso**

**(i)** che è corrente tra le società **TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A., SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.** e **PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L.** la società

**"MANTOVA AMBIENTE S.R.L."**

con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 227.270,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN-230.075, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02169280209, costituita in Italia;

**(ii)** che il capitale della predetta società è detenuto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

**TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT**
**Euro 92.000,00**

**S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.**
**Euro 81.816,00**

**SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A.**
**Euro 8.000,00**

**PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L. Euro 45.454,00**

**(iii)** che le società **Tea spa** e **Siem spa** hanno, tra l'altro, per oggetto sociale la produzione di servizi attinenti al ciclo integrato dei rifiuti e l'igiene urbana, ivi comprese la realizzazione e gestione di impianti;

**(iv)** che **Siem spa**, in particolare, rivolge la propria attività attuale soprattutto alla gestione del residuo patrimonio costituito dagli impianti di trattamento di Pieve di Coriano e Castel Goffredo, concessi in uso alla società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.,** nonché alla gestione post-operativa delle discariche esaurite di Magnacavallo, Pieve di Coriano e Monzambano;

**(v)** che **Siem spa** è stata destinataria di un provvedimento giudiziale di confisca, ai sensi del comma 5 dell'art. 452-quaterdecies, cod. pen., (già comma 4-bis, dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambiente"; a seguire, anche solo "Codice Ambiente"), di una somma pari ad Euro 2.966.668,00 (duemilioninovecentosessantaseimilaseicentosessantotto virgola

BOZZA

copia informatica per consultazione

zero zero);
**(vi)** tale misura è divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 45315/2023;
**(vii)** che come certificato dal Collegio Sindacale di **Siem spa** (parere del 29 marzo 2023), tale circostanza compromette le prospettive di continuità aziendale della società;
**(viii)** che nell'interesse generale, e quindi alla ricerca di una soluzione che consenta, da un lato la tutela delle incomprimibili esigenze ambientali (tra cui, la gestione post-operativa delle discariche) e, dall'altro, il più razionale riassetto delle partecipazioni pubbliche e la conservazione, nelle more, del relativo valore, **TEA spa** si è resa disponibile a fornire a **Siem spa** le risorse finanziarie per fare fronte al pagamento delle somme dovute in conseguenza di quanto descritto ai precedenti punti (v) e (vi);
**(ix)** che in adempimento a quanto sopra, in data ====, fra **Tea spa,** quale finanziatrice, e **Siem spa,** quale finanziata, è stato stipulato il contratto di finanziamento con la sola funzione di procurare alla finanziata i mezzi economici per provvedere al pagamento delle somme dovute in conseguenza di quanto descritto ai precedenti punti (v) e (vi), per la complessiva somma di Euro ===== fruttifera di interessi; i cui patti e contenuti, ben noti alle parti, si intendono qui come integralmente riportati ed ai quali le parti contraenti fanno ampio riferimento ricettizio;
**(x)** che il contratto di finanziamento descritto al precedente punto (ix), in quanto produttivo di interessi, ricade nel regime di esenzione IVA previsto per le operazioni di finanziamento di cui all'articolo 10 comma 1 del DPR 633/72 ed in quello soggetto all'imposta fissa di registro a sensi e per gli effetti d di cui all'articolo 40 del DPR 131/86;

**Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente convengono e stipulano quanto segue**

**I)**

La società **S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.**, a mezzo del proprio legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59 convertito dall'articolo 1 comma 1 Legge 30 giugno 2016 n. 119 e, per quanto compatibili ed applicabili, degli articoli 2471 e seguenti del C.C. sul qui manifestato consenso dei soci **SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ALTO MANTOVANO S.P.A. IN BREVE S.I.S.A.M. - S.P.A.** e **PROGETTO MANTOVA S.C. A R.L.**, a garanzia della restituzione del capitale mutuato, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento di cui al punto (ix) delle premesse, contratto che come espressamente pattuito non potrà essere oggetto di cessione a favore di terzi, concede a favore della società **TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT** , che, a mezzo del suo costituito legale rappresentante accetta,

**PEGNO NON POSSESSORIO**

sulle quota di compartecipazione di nominali Euro 81.816,00 (ottantunomilaottocentosedici virgola zero zero) dalla stessa mutuataria/debitrice detenute nella società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.** sopra generalizzata.
Il pegno rimarrà fermo ed impregiudicato fino alla definitiva estinzione del debito.
Le Parti, in ordine al **contenuto ed alla regolazione del diritto di pegno** in capo alla parte creditrice, convengono quanto segue:

**- a -**

**i diritti e gli obblighi patrimoniali connessi alla quota di partecipazione costituita in pegno, sono regolati come segue:**

copia informatica per consultazione

* il diritto agli utili relativi al bilancio di esercizio a partire da quello in corso competono al creditore pignoratizio il quale dovrà imputarli in conto restituzione della somma come sopra mutuata prima alle spese ed agli interessi e poi al capitale;
* se sono richiesti versamenti sulla partecipazione, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza;
* in caso di scioglimento della società, di recesso o esclusione del socio, spetta al creditore pignoratizio il diritto alla liquidazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 2803 del codice civile e compatibilmente con quanto disposto dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59 in tema pegno non possessorio;

**- b -**

**i diritti amministrativi connessi alla quota di partecipazione costituita in pegno, sono regolati come segue:**
- il diritto di voto compete al creditore pignoratizio fatta eccezione:
1. per le deliberazioni di competenza dell'assemblea straordinaria inerenti le materie, elencate all'articolo 27.2 del vigente statuto sociale della società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.**, per le quali in sede assembleare è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei diritti di voto;
2. per le deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria inerenti le materie che possano riguardare i rapporti negoziali – diversi da quelli sociali – intrattenuti da **Siem spa** con la società **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.** e i relativi accordi finanziari;

**- c -**

Le società **Tea spa** e **Siem spa**, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, convengono inoltre che anche:
**1.** ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, **Siem spa** potrà, in qualunque momento, procedere all'alienazione della quota costituita in pegno, in applicazione dell'articolo 10 del TUSPP e nel rispetto delle prelazioni statutariamente previste, salvi gli effetti di trasferimento del pegno sul corrispettivo della vendita.
**2.** in caso di mancata restituzione del finanziamento entro il termine pattuito ovvero nel diverso termine eventualmente concordemente prorogato, ovvero, comunque, al verificarsi di qualunque evento che possa determinare l'escussione del pegno, **Tea spa** avrà facoltà:
**a)** di procedere alla vendita delle quote, ai sensi della lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016 od in alternativa
**b)** con richiesta da formalizzare per iscritto e con preavviso di almeno _____ giorni a mezzo raccomandata od altro supporto o metodologia che consenta comunque la verifica dell'avvenuta ricezione, di delegare **Siem spa** a dar corso ad una gara ad evidenza pubblica sulla base di stima effettuata da soggetto altamente specializzato.
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 63 art.1 Legge 147 del 27/12/2013 come modificato dalla Legge 124 del 4/8/2017, pattuiscono fin da ora espressamente che il corrispettivo della vendita dovrà essere versato direttamente ad un notaio all'uopo incaricato, nell'apposito conto dedicato previsto e disciplinato dalla sopra richiamata normativa.
L'indicata somma, su espresso incarico delle parti, dovrà essere da dal notaio svincolata:

copia informatica per consultazione

(i) esclusivamente a favore della creditrice pignoratizia **Tea spa** contestualmente alla sottoscrizione da parte di quest'ultima dell'atto di assenso alla cancellazione del pegno, per l'ammontare di capitale, interessi ed accessori che risulti essere stato preventivamente e concordemente determinato da Tea spa e Siem spa, al fine dell'integrale soddisfacimento del credito garantito e non ancora rimborsato;
(ii) a favore del debitore per l'eventuale residua somma.
In mancanza del verificarsi di tali condizioni il notaio depositario non potrà svincolare l'intera somma depositata, se non a fronte del consenso di entrambe le parti, o in mancanza secondo le disposizioni dettate con provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ancorché non passato in giudicato.
**3.** le procedure di vendita dovranno comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 del TUSSP e dell'articolo 12 dello statuto di **MANTOVA AMBIENTE S.R.L.**, e **Tea spa** si impegna a non avviare la procedura di alienazione se non previa intimazione da notificare, almeno 60 (sessanta) giorni prima, oltre che a Siem spa, a tutti gli enti pubblici soci di quest'ultima;
**4.** fermi, in ogni caso, la facoltà di **Tea spa** di partecipare alla procedura di vendita, compresa quella da essa eventualmente richiesta come sopra specificato, nonché, anche in caso di mancata partecipazione ovvero di procedura direttamente gestita, l'esercizio del diritto di prelazione da questa goduto, è, invece, espressamente esclusa qualunque forma di appropriazione o assegnazione delle quote pignorate, ai sensi degli articoli 1, comma 7, lettera d), del d.l. n. 59 del 2016 ovvero dell'articolo 2798 cod. civ. salvo quanto infra previsto;
**5.** l'appropriazione, ai sensi della lettera d) del comma 7 dell'articolo 1 del d.l. n. 59 del 2016, potrà avvenire – anche in relazione a quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del TUSPP – soltanto in caso di infruttuoso espletamento della procedura di vendita a evidenza pubblica di cui ai punti precedenti, al valore posto a base della stessa. A tale proposito sia il creditore pignoratizio che il debitore dovranno conformarsi ai criteri ed alle modalità di valutazione della quota adottati in sede di esperimento della procedura di evidenza pubblica. Resta inteso che, come espressamente previsto dalla legge, l'eventuale corrispettivo ricavato dalla vendita potrà essere trattenuto da Tea spa esclusivamente a soddisfacimento del credito residuo, fino a concorrenza della somma garantita e non ancora rimborsata, e con l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e di restituire contestualmente l'eccedenza.

**GARANZIE**

La parte costituente presta le garanzie previste dalla legge e dichiara:
- che i titoli di provenienza sono legittimi in senso sia sostanziale sia formale;
- che sulla quota di partecipazione costituita in pegno non vi sono garanzie reali, vincoli, oneri;
- che la società di cui si è costituita in pegno la quota svolge la sua attività conformemente alla previsione del proprio statuto ed è iscritta presso il registro delle imprese;
- che non sussistono istanze, procedure giudiziarie o arbitrali, nelle quali la

copia informatica per consultazione

società potrebbe essere implicata;
- che la società ha adempiuto a tutte le obbligazioni fiscali.

**PUBBLICITÀ**

1. Il presente atto verrà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile nonché nel competente registro dei pegni mobiliari non possessori.

La società **S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.**, a mezzo del proprio legale rappresentante, da me Notaio ammonito e comunque richiamate sulle sanzioni penali previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti della legge regolatrice delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dell'articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59, anche ai fini della iscrizione del costituendo pegno di cui infra

**DICHIARA**

**a)** che il credito garantito è inerente l'esercizio dell'impresa;
**b)** che oggetto del pegno è un bene aziendale.

**2.** Per gli effetti di quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 D.L. 3 maggio 2016 n. 59, la società **Tea spa** e **Siem spa,** a mezzo dei legali rappresentanti, riconoscono e danno atto che:

Il creditore è: **"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE MANTOVA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT** o, in forma abbreviata **TEA S.P.A. SB"** con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 73.402.672,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 21.253, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 01838280202;

il debitore è: **"S.I.E.M. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A."** con sede in Mantova (MN), Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 500.000,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. MN - 179.248, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 80018460206, costituita in Italia;

Il bene dato in garanzia è: la quota di compartecipazione al capitale sociale di nominali Euro 81.816,00 (ottantunomilaottocentosedici virgola zero zero) della società **"MANTOVA AMBIENTE S.R.L."** con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3, capitale sociale Euro 227.270,00, iscritta nel R.E.A di Mantova al n. Mn 230075, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. 02169280209, costituita in Italia;

il credito garantito: ammonta ad Euro =====

il credito massimo garantito: ammonta ad Euro =====

**SPESE**

Le spese del presente atto competono alla parte costituente

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati documenti dichiarando di ben conoscerli per averne presa visione e conoscenza prima di ora.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho pubblicato con mia lettura fatta ai comparenti i quali, avendolo trovato conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio infine, essendo le ore

COPIA

copia informatica per consultazione

Questo atto, riprodotto con sistemi elettronici, consta di @tf# fogl#@ per @numfa# pagin@# inter@# e quanto alla @ultf# scritta sin qui.

BOZZA

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

**SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO**

| | |
|---|---|
| Definizioni | **"Accordo"** è l'accordo fra - i comuni di:<br>- Acquanegra sul Chiese<br>- Asola<br>- Bagnolo San Vito<br>- Borgo Mantovano<br>- Borgo Virgilio<br>- Borgocarbonara<br>- Bozzolo<br>- Canneto sull'Oglio<br>- Casalmoro<br>- Casaloldo<br>- Casalromano<br>- Castel d'Ario<br>- Castel Goffredo<br>- Castelbelforte<br>- Castellucchio<br>- Castiglione delle Stiviere<br>- Cavriana<br>- Ceresara<br>- Commessaggio<br>- Curtatone<br>- Dosolo<br>- Gazoldo degli Ippoliti<br>- Goito<br>- Gonzaga<br>- Guidizzolo<br>- Magnocavallo<br>- Mantova<br>- Marcaria<br>- Mariana Mantovana<br>- Marmirolo<br>- Medole<br>- Moglia<br>- Monzambano<br>- Motteggiana<br>- Ostiglia<br>- Pegognaga<br>- Piubega<br>- Poggio Rusco<br>- Pomponesco<br>- Ponti sul Mincio<br>- Porto Mantovano |

copia informatica per consultazione

| | |
|---|---|
| | - Quingentole<br>- Quistello<br>- Redondesco<br>- Rivarolo Mantovano<br>- Rodigo<br>- Roncoferraro<br>- Roverbella<br>- Sabbioneta<br>- San Benedetto Po<br>- San Giacomo delle Segnate<br>- San Giorgio Bigarello<br>- San Giovanni del Dosso<br>- San Martino dall'Argine<br>- Schivenoglia<br>- Sermide e Felonica<br>- Serravalle a Po<br>- Solferino<br>- Sustinente<br>- Suzzara<br>- Viadana<br>- Villimpenta<br>- Volta Mantovana<br>la Provincia di Mantova, la Mantova Ambiente srl, la Società Intercomunale Ecologica Mantovana spa (anche solo "**SIEM**")<br>e la Territorio Energia Ambiente Mantova spa società benefit (anche solo "**TEA**")<br>stipulato in data [*] di cui il presente schema costituisce l'Allegato [*]<br>**"Piano"** ha lo stesso significato di cui all'Accordo<br>**"Progetto"** ha lo stesso significato di cui all'Accordo<br>**"Termine Presentazione Piano"** è il 31/10/2024<br>**"Termine Presentazione Progetto"** è il 30/6/2025 |
| | |
| Finanziatore | TEA (nel seguito identificata anche come il "**Creditore**" o il "**Creditore Pignoratizio**") |
| | |
| Debitore | SIEM |
| | |
| Importo | 2.866.668,00 euro (il "**Capitale Iniziale**") |
| | |
| Erogazione | In unica soluzione entro il [*] |
| | |
| Tasso di interesse | EURIBOR 6 mesi + 200 bps se EURIBOR >0; base 360<br>2% se EURIBOR 6 mesi <=0; base 360 |
| | |
| Scopo | Anticipazione di liquidità per coprire il fabbisogno di SIEM derivante dal provvedimento di confisca divenuto definitivo in forza della sentenza |

copia informatica per consultazione

| | |
|---|---|
| | della Corte di Cassazione sezione III penale n. 45315/3023 |
| | |
| Periodi di interesse e aggiornamento del tasso | Il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione al 30 giugno 2024. I successivi periodi di interesse decorreranno dal 1/7 e dal 1/1 di ciascun anno.<br>Il tasso del periodo iniziale sarà determinato sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi rilevato due giorni lavorativi prima dell'erogazione.<br>Il tasso dei periodi di interesse successivi sarà determinato sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di interesse.<br>Il tasso applicabile in ciascun periodo di interesse sarà comunicato da TEA a SIEM entro il primo giorno del periodo di interesse |
| | |
| Pagamento degli interessi | Gli interessi saranno pagati in unica soluzione alla scadenza del finanziamento salvo quanto previsto al punto Altre condizioni. Sugli interessi maturati e non pagati non matureranno interessi fino alla Data di Scadenza |
| | |
| Scadenza | 31/12/2025 (la **"Data di Scadenza"**) o una data successiva al 31/12/2025 di un numero di giorni pari al:<br>- Ritardo rispetto al Termine Presentazione Piano con cui TEA ha presentato il Piano se il ritardo è dovuto a responsabilità di TEA o interviene su sua richiesta, oppure pari al:<br>- Ritardo rispetto al Termine Presentazione Progetto con cui TEA ha predisposto il Progetto se il ritardo è dovuto a responsabilità di TEA o interviene su sua richiesta |
| | |
| Rimborso | In unica soluzione a scadenza, salvo quanto previsto al punto Altre condizioni. L'importo da rimborsare a scadenza sarà pari alla somma di Capitale Iniziale e Interessi Cumulati alla Data di Scadenza da cui sarà detratta la somma di Rimborsi Anticipati, Dividendi Cumulati in Conto Interessi alla Data di Scadenza e Dividendi Cumulati in Conto Capitale alla Data di Scadenza. |
| | |
| Garanzie | Pegno non possessorio a favore del Finanziatore sulle quote di Mantova Ambiente Srl di proprietà di SIEM (il **"Pegno"**) |
| | |
| Altre condizioni | SIEM ha facoltà di effettuare rimborsi anticipati parziali del finanziamento in ogni momento (i **"Rimborsi Anticipati"**). A partire dal giorno successivo alla data di un rimborso anticipato, gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo.<br><br>I dividendi distribuiti da Mantova Ambiente durante la vigenza del Pegno saranno di competenza del Creditore Pignoratizio che imputerà le somme ricevute prima in conto spese e interessi e per l'eccesso in conto capitale.<br>Al termine di ogni periodo di interesse il Creditore comunicherà a SIEM l'importo degli interessi maturati nel periodo, l'importo degli interessi cumulati alla data (gli "**Interessi Cumulati**"), l'importo dei dividendi ricevuti e imputati in conto interessi nel periodo, l'importo dei dividendi cumulati ricevuti e imputati in conto interessi (i "**Dividendi Cumulati in Conto Interessi**"), l'importo dei dividendi ricevuti e imputati in conto |

copia informatica per consultazione

| | |
|---|---|
| | capitale nel periodo, l'importo dei dividendi cumulati ricevuti e imputati in conto capitale (i "**Dividendi Cumulati in Conto Capitale**"). |

copia informatica per consultazione

**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2024 / 134
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: INDIRIZZO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, E RELATIVI ALLEGATI, TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, LA PROVINCIA, MANTOVA AMBIENTE SRL, TEA SPA E SIEM SPA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/03/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova
*****

Proposta n. 2024 / 134
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

OGGETTO: INDIRIZZO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, E RELATIVI ALLEGATI, TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, LA PROVINCIA, MANTOVA AMBIENTE SRL, TEA SPA E SIEM SPA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

□ è dotata di copertura finanziaria;

□ non necessita di copertura finanziaria;

□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

□ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

_____

_____

Lì, 26/03/2024

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

**COMUNE DI DOSOLO**
Provincia di Mantova
*****

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 06/04/2024**

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

**Oggetto: INDIRIZZO PROGRAMMATICO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO, E RELATIVI ALLEGATI, TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, LA PROVINCIA, MANTOVA AMBIENTE SRL, TEA SPA E SIEM SPA.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/05/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BORGHI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione